



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di MESSINA

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

<p>N. 08 del 01.12.2021</p>	<p>OGGETTO: Conferimento incarico Responsabilità Area Economico Finanziaria e P.O. – RAG. CORICA NUNZIO</p>
---	--

IL SINDACO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 60 dell'11.6.2018, è stato preso atto della cessazione del termine di efficacia della misura interdittiva di cui all'art. 289 c.p.p. per il dipendente Corica Nunzio giusto provvedimento del Tribunale di Patti – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del 4.6.2018 e del venir meno della sospensione cautelare temporanea dall'esercizio di pubblici uffici delibera di G.M. n. 41 del 12.4.2018 adottata in esecuzione all'ordinanza disposta dal GIP del Tribunale di Patti, nell'ambito del procedimento penale n. n.2358/16 R.G.N.R. e n. 638/17 R.G.N.R., relativa alla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ex art. 5 comma 1 del CCNL 11/04/2008 dei dipendenti comunali coinvolti ivi compreso il dipendente comunale Corica Nunzio, Responsabile dell'area economico - finanziaria presso questo Ente, il quale ha dato immediata ottemperanza;

CHE, a seguito di tale provvedimento, il dipendente Corica Nunzio ha comunicato il suo rientro in servizio con decorrenza 5.6.2018;

CONSIDERATO:

Che le misure cautelari, come quella irrogata al dipendente in argomento di sospensione cautelare dal servizio per le dette ragioni, sono regolate anche da norme contrattuali e si concretizzano in una sospensione temporanea dal servizio adottata obbligatoriamente dall'Amministrazione di appartenenza e che vanno mantenute se vi è *“condanna definitiva ovvero sentenza di primo grado confermata in appello, salvo che non sia assunta sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento”*;

Che in applicazione del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie locali del 11/04/2008, all'art. 5 comma 2, è stabilito quanto segue: *“il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare), commi 7 e 8 (licenziamento con e senza preavviso)”*;

Che dopo la cessazione per decorso del termine di applicazione della misura restrittiva della sospensione dal servizio e dalla funzione il predetto dipendente, in ambito giudiziario, attualmente, riveste la condizione di *“imputato”*;

ATTESO:

- **CHE** la specifica norma applicabile nella fattispecie, è quella dell'art.55-ter (*“Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”*) di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto al *«Testo unico sul Pubblico impiego»* dall'art. 69, co. 1, D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che così dispone:

“1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

“2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.

“3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

“4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento

disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.

- **CHE** l'ANAC si è ripetutamente pronunciata con orientamenti consolidati (ancorché ritenuti pareri facoltativi e non vincolanti) nel senso che *“a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti incarichi di vertice nel settore amministrativo o gestionale”* come tra l'altro disciplinato anche nel D.lgs. 39/2013;

- **CHE** l'ANAC ha confermato in tal modo che per essere escluso dal servizio, in particolare per essere esclusi da determinati ruoli di vertice amministrativo o dirigenziale, occorre quanto meno una sentenza, seppure non ancora definitiva;

- **CHE** *“la valutazione dell'Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole”*(C.d.S. 17/01/2014 n. 194);

ATTESO CHE deve essere messo in rilievo anche quanto segue:

a) La presunzione di innocenza è sancita dall' art. 27, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana (*“L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”*) e deve essere considerato tale, quindi, sino alla sentenza di condanna confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione, a seguito del ricorso in cui sia stata ravvisata una violazione della legge nell'ambito dei procedimenti dei due gradi precedenti, e risulta adottato praticamente in tutta Europa, come risultato dell'art.11 della «Dichiarazione Universale dei Diritti Umani» del 1948;

b) Il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2, della Carta Costituzionale, per altro verso, sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prova di aver violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall' art. 1 del Codice penale vigente (*“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ...”*);

c) La stessa Convenzione europea dei diritti dell'uomo ribadisce che *“ogni persona accusata di reato è presunta innocente fin quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata”*, un principio recepito dallo Stato Italiano con la L. n. 232 del 1999 relativa alla ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottato dalla conferenza diplomatica dell'ONU a Roma nel luglio 1998;

d) Le dette norme recepiscono in sostanza il *“principio di legalità formale”* («Nessuno può essere punito se non in forza di una legge») confermato dagli artt. 7 CEDU e 49 della Carta di Nizza, nonché dall'art. 14 delle Disp. prel. al codice penale;

e) È quindi doveroso applicare con rigore il principio costituzionale alla luce dell'interpretazione sistematica e comparata anche delle altre norme della Carta fondamentale che coinvolgono la giurisdizione penale, dalle quali emerge un modello garantista nei riguardi di ogni Persona, rappresentato dalla sintesi, ispirata alla dottrina del diritto penale minimo, secondo cui : *nulla poena sine culpa; nulla culpa sine iudicio; nullum iudicium sine accusatione; nulla accusatio sine probatione; nulla probatio sine defensione;*

f) Questi principi derivano dal disposto degli artt. 24, 25, 27, 101,102,104,105, 111 e 112 della Carta costituzionale della Repubblica italiana, sicché risulta la necessità, anche, di tener conto che *“la presunzione dell'innocenza dell'imputato, l'onere della prova a carico dell' accusa, l'enunciazione del principio in dubio pro reo, recepito dall'art. 530 commi 2 e 3 c.p.p. (STELLA Giustizia e modernità, Milano, 2003, 162) comportano “la garanzia che tutte le compendia, dell'obbligo di motivazione e della giustificazione razionale della decisione, a norma dell' art. 111, comma 6 Cost, e 192 comma 1 c.p.p.”*;

CONSIDERATO che le condotte per le quali il dipendente comunale è indagato non sono attinenti ad una asserita scorretta trattazione di qualsivoglia procedimento in carico all'Area Finanziaria del Comune e quindi non si impone l'esigenza di escludere il dipendente di che trattasi da poteri di organizzazione dell'istruttoria e di determinazione quanto agli ambiti di competenza dell'Area di che trattasi;

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra, anche in ragione della presunzione di non colpevolezza che assiste coloro che risultino semplicemente indagati in un processo penale, sia prevalente interesse pubblico quello di consentire al dipendente per il quale è cessata la causa di sospensione dal servizio e dall'incarico, di esplicitare pienamente le competenze possedute — peraltro, per la grandissima parte in via esclusiva rispetto agli altri dipendenti comunali - riaffidando allo stesso l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria di conferimento delle attribuzioni dirigenziali e della quantificazione delle relativa indennità;

VISTO il verbale n. 3/21 del 07/09/2021 di determinazione della graduatoria delle posizioni organizzative di cui all'art.15 comma 2 CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 22.1.2004 e da ultimo del 22.5.2018;

VISTO l'O.AA.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

per le motivazioni meglio espresse in narrativa;

DETERMINA

1. di nominare, con decorrenza immediata, quale Responsabile per l'Area Economico Finanziaria il Rag. Corica Nunzio;
2. di attribuire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, al predetto Responsabile di Area, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo Decreto;
3. di confermare al citato funzionario incaricato di posizione organizzativa la retribuzione annua di posizione nella misura provvisoriamente determinata di € 5.164,57;
4. di confermare il personale già assegnato con precedenti atti alle singole Aree;
5. di dare atto che la retribuzione di posizione sarà adeguata, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'ente e delle vigenti norme, ai risultati indicati nel verbale n. 3/21 del 07/09/2021;
6. di dare atto che per la durata degli incarichi come sopra confermati si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
7. di disporre la notifica del presente provvedimento ai Funzionari interessati ed al Segretario Comunale nonché la pubblicazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL SINDACO
Ing. Basilio Ridolfo



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di MESSINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo,

ATTESTA

Che la presente determinazione, a norma dell'art. 21 dello Statuto Comunale, è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) per quindici giorni consecutivi al n° 108 di pubblicazione dal 07/12/2021 al 22/12/2021.

Ficarra, li 23/12/2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
Gullà Sarina



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Manganaro

